

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1813

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NOCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2002

—————

Disposizioni in materia di inquadramento dei lettori
del Governo italiano presso università straniere

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La norma proposta intende dare adeguata valorizzazione alla particolare esperienza didattica e scientifica accumulata dalla categoria dei lettori del Governo italiano, inviati per un considerevole periodo a prestare servizio presso università straniere, sulla base di accordi internazionali, nell'ambito delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana svolta dal Ministero degli affari esteri. Al termine della missione all'estero, la restituzione del personale al ruolo di appartenenza - generalmente di scuola media superiore - comporta certamente una dispersione del patrimonio di esperienza professionale, conseguito con una realtà universitaria estera complessa ed estremamente diversificata. Non pare azzardato asserire che i lettori del Governo italiano hanno istituzionalmente acquisito un profilo professionale di particolare specializzazione, il cui più naturale contesto è indubbiamente quello della ricerca universitaria.

Pertanto offrire a tale personale la possibilità di transitare nei ruoli di ricercatori confermati, appare non soltanto come una forma di tutela di un interesse meritevole, ma soprattutto come un arricchimento di esperienza per la stessa università italiana, in un contesto di apertura delle strutture della ri-

cerca nazionale ai mercati esteri e alla proliferazione - che tutti insistentemente auspicano - dei rapporti internazionali del nostro Paese. Va ricordato inoltre che già in altre occasioni, il legislatore ha ritenuto opportuno tutelare l'interesse all'inquadramento nei ruoli dei ricercatori universitari di una variegata platea di personale precario delle istituzioni universitarie: contrattisti, titolari di assegni biennali, titolari di borse di studio annuali, borsisti laureati del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), perfezionandi della Scuola normale di Pisa, assistenti incaricati e supplenti, lettori stranieri con contratto biennale, medici interni universitari ed altro. Tutto ciò sulla base di requisiti temporali e di *curricula* ben più favorevoli (si veda l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) di quelli oggetto della presente proposta. Appare pertanto incongruo non concedere una analoga possibilità al personale che, provenendo da un ruolo dello Stato, acquisito per concorso pubblico, abbia prestato servizio senza demerito in una istituzione universitaria straniera per un tempo considerevole - almeno nove anni - maturando una esperienza didattica e scientifica adeguata al servizio nei ruoli dei ricercatori universitari in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I docenti italiani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, i quali sono stati inviati presso istituzioni universitarie estere, a seguito di concorsi ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, o del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e abbiano colà prestato servizio per almeno nove anni, anche non consecutivi, nella funzione di lettori del Governo italiano, sulla base di accordi internazionali, hanno titolo all'inquadramento, a domanda, nei ruoli dei ricercatori, quali ricercatori confermati presso un dipartimento di indirizzo linguistico o letterario in una università italiana.

2. Le istanze di inquadramento possono essere presentate da un'università e per una facoltà di scelta del candidato, in costanza di servizio all'estero ovvero entro cinque anni dal rientro nei ruoli metropolitani.

3. Ai fini della successiva carriera, il servizio prestato all'estero come lettore del Governo italiano è valutato come servizio di ruolo effettivo come ricercatore universitario.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la facoltà di proroga dell'assunzione prevista dall'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

